

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0825 del 18 luglio 2005) promosso da:

A.C. Imolese Srl, corrente in 40026 Imola (BO), Via Vanoni n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. Amministratore Unico, Sig. Luciano Fini, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Taddia del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ferrara, Viale Cavour n. 21 (tel. 0532205173 – 0532245182 fax 0532245182 – email avv@gabrieletaddia.191.it)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

viste le memorie della Figc e le relative conclusioni;

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che dalla documentazione in atti e per dichiarazione della stessa istante, la società non ha provato l'adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale, limitandosi a prometterne la soddisfazione in caso di ammissione al campionato;
- che, in particolare, la società:
 - a) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, né ottenuto alcuna rateizzazione, atteso che l'Agenzia delle entrate subordinava la stessa a condizioni (prestazione di idonea fideiussione e ulteriori verifiche e controlli) che non risultano poi avverate;
 - b) non ha provveduto al pagamento dei debiti previdenziali, né ottenuto, come riconosciuto nella memoria della stessa istante, alcun riscontro ufficiale alla richiesta di rateizzazione presentata il 6.7 2005;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato;
- che la normativa federale non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che le spese devono seguire la soccombenza

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- dichiara inammissibile l'istanza arbitrale della società **A.C. Imolese Srl**;
- pone integralmente a carico della società **A.C. Imolese Srl** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro 2500;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005.

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano